

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

1981

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 916.  
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Roma . . . . . Pag. 1155
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 917.  
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Firenze . . . . . Pag. 1156
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 918.  
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di  
Pisa . . . . . Pag. 1157

#### DECRETI MINISTERIALI

##### Ministero di grazia e giustizia

- DECRETO 5 febbraio 1982.  
Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale  
dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote  
dovute dagli iscritti per l'anno 1982, per le spese del suo  
funzionamento, ed il limite massimo delle quote annuali  
dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi  
iscritti, per il biennio 1982-83 . . . . . Pag. 1160

##### Ministero delle finanze

- DECRETO 5 gennaio 1982.  
Riunificazione degli uffici del registro « Atti pubblici »  
e « Atti privati e imposta generale sull'entrata » di Catania.  
Pag. 1161

##### Ministero della sanità

- DECRETO 8 febbraio 1982.  
Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma del  
l'art. 1, lettera a), n. 5, del decreto-legge 25 gennaio 1982,  
n. 16 . . . . . Pag. 1161

##### Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- DECRETO 15 febbraio 1982.  
Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della  
S.p.a. Romana Zucchero, in amministrazione straordinaria.  
Pag. 1162
- DECRETO 15 febbraio 1982.  
Assoggettamento della S.p.a. Cip Zoo, in Brescia, alla  
procedura di amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 1162

##### Ministero del bilancio e della programmazione economica

- DECRETO 28 dicembre 1981.  
Assegnazione della somma di lire 28 miliardi alle regioni  
e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della  
legge 29 aprile 1981, n. 162 . . . . . Pag. 1163
- DECRETO 28 dicembre 1981.  
Assegnazione della somma di lire 5 miliardi a favore  
degli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi del de-  
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 . . . . . Pag. 1164

##### Ministero del tesoro

- DECRETO 12 febbraio 1982.  
Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al per-  
sonale statale in attività di servizio per il trimestre feb-  
braio-aprile 1982 . . . . . Pag. 1164

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale:  
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario  
di integrazione salariale . . . . . Pag. 1165  
Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 1165  
Errata-corrige . . . . . Pag. 1166
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Inclusione dei comuni di Gamalero, Oviglio e Visone, fra  
quelli danneggiati dalle precipitazioni nevose che, nel  
mese di febbraio 1978, hanno colpito alcune località della  
provincia di Alessandria . . . . . Pag. 1167

**Ministero dei lavori pubblici:** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Spilimbergo, Griaente, Bolzano Vicentino, Aulla e Rogno. Pag. 1167

#### Regione Lombardia:

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Mandello del Lario . . . . . Pag. 1167

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Galbiate . . . . . Pag. 1168

**Prefettura di Trieste:** Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . . Pag. 1169

### CONCORSI ED ESAMI

#### Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso, per esami, a quaranta posti di direttore nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pag. 1170

**Ministero della pubblica istruzione:** Diario della prova pratica del concorso pubblico a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano-Napoli . . . . . Pag. 1172

**Ministero della difesa:** Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito . . . . . Pag. 1172

### REGIONI

#### Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 69.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste . . . . . Pag. 1173

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 70.

Attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge 1° agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua . . . . . Pag. 1173

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 71.

Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e successive modificazioni recanti norme per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani . . . . . Pag. 1173

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 72.

Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, e successive modificazioni, recanti norme per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili. Pag. 1174

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 73.

Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, concernente provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale . . . . . Pag. 1174

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 74.

Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, e successive modificazioni, recanti norme per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura Pag. 1175

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 75.

Aumento, limitatamente all'anno 1981, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 28 giugno 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti. Pag. 1175

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 76.

Finanziamento, per l'anno 1981, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, recante provvedimenti per il risparmio energetico e per l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia . . . . . Pag. 1176

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 77.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 - Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta . . . . . Pag. 1176

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 78.

Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382 . . . . . Pag. 1179

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 79.

Contributi alle associazioni culturali valdostane.

Pag. 1179

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 80.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 . . . . . Pag. 1180

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 81.

Aumento, per l'anno 1981, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. Pag. 1180

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. 82.

Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 1180

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 83.

Applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46 - Concessione di contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza delle perequazioni contrattuali dei dipendenti del settore. Pag. 1181

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 84.

Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici. Utilizzazione dell'assegnazione statale per l'anno 1981. Pag. 1182

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 85.

Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. Pag. 1182

#### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1981, n. 30.

Modifica del proprio decreto del 12 febbraio 1974, n. 10. Pag. 1183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 1981, n. 32.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, emanate con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19 . . . . . Pag. 1184

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 916.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

### Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Gli articoli 508, 509, 510, 511 e 512, relativi all'ordinamento degli studi della prima e seconda scuola di « ostetricia e ginecologia » che muta la denominazione in quella di « ginecologia e ostetricia », sono sostituiti dai seguenti:

#### *Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia* (due scuole)

Art. 508. — Sono istituite due scuole di specializzazione in ginecologia e ostetricia; la prima scuola ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I, la seconda presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Le scuole conferiscono il « diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia ».

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegna nella

scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegna nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 509. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 510. — Il numero degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:

cento specializzandi (venticinque per ogni anno di corso) per la prima scuola;

cento specializzandi (venticinque per ogni anno di corso) per la seconda scuola.

Art. 511. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

#### 1° Anno:

- 1) elementi di genetica medica;
- 2) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
- 3) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
- 4) fisiologia ostetrica;
- 5) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
- 6) semeiotica e diagnostica ostetrica;
- 7) patologia ostetrica e ginecologica I (biennale);
- 8) lingua straniera (inglese) I (quadriennale).

#### 2° Anno:

- 9) semeiotica e diagnostica ginecologica;
- 10) operazioni ostetriche I (biennale);
- 11) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
- 12) citologia ginecologica;
- 13) patologia ostetrica e ginecologica II (biennale);
- 14) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
- 15) lingua straniera (inglese) II (quadriennale).

#### 3° Anno:

- 16) puericoltura prenatale;
- 17) immunologia ostetrica e ginecologica;
- 18) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
- 19) operazioni ostetriche II (biennale);
- 20) operazioni ginecologiche I (biennale);
- 21) ostetricia e ginecologia forense;
- 22) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
- 23) clinica ostetrica e ginecologica I (biennale);
- 24) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
- 25) lingua straniera (inglese) III (quadriennale).

#### 4° Anno:

- 26) neonatologia;
- 27) urologia ginecologica;
- 28) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
- 29) chirurgia addominale;
- 30) operazioni ginecologiche II (biennale);
- 31) clinica ostetrica e ginecologica II (biennale);
- 32) lingua straniera (inglese) IV (quadriennale).

Art. 512. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali sarà sostenuto l'esame alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *Il Guardasigilli*: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982  
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 1981, n. 917.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Il testo dell'art. 64, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

« La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria ».

Dopo l'art. 71, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi seguenti articoli relativi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 72. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio e in un triennio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria verrà regolato da un esame di ammissione e il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con dei tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di cinquanta per anno di corso.

Art. 73. — Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

#### Biennio:

- 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
- \*2) biologia generale applicata agli studi medici;
- \*3) chimica;
- \*4) chimica biologica;
- 5) farmacologia (semestrale);
- \*6) fisica medica;
- 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
- 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
- 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
- 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
- \*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
- 12) materiali dentari;
- 13) microbiologia (semestrale);
- 14) odontoiatria conservatrice (triennale I, III e IV anno);
- 15) patologia generale.

#### Triennio:

- 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale III e IV anno);
- 17) clinica odontostomatologica (biennale IV e V anno);
- 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
- 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
- 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) biennale IV e V anno;
- 21) paradontologia (biennale IV e V anno);
- 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

- 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);  
 24) patologia speciale odontostomatologica;  
 25) pedodonzia (semestrale);  
 26) protesi dentaria (triennale III, IV e V anno);  
 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

*Insegnamenti complementari:*

- \*1) chirurgia maxillo-facciale;  
 \*2) dermatologia e venerologia (semestrale);  
 \*3) otorinolaringoiatria (semestrale);  
 \*4) statistica sanitaria;  
 \*5) auxologia normale e patologica;  
 \*6) istochimica;  
 \*7) tecnica e diagnostica istopatologica;  
 altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco (\*) sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

*Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di: Se non si è superato l'esame di:*

Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
Patologia generale	Chimica; Biologia generale applicata agli studi medici; Fisica medica;
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Patologia generale; Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Clinica odontostomatologica	Istituzioni di anatomia ed istologia patologica; Patologia speciale odontostomatologica; Chirurgia speciale odontostomatologica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: **DARDA**  
 Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982  
 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 37

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 918.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

*Scuola di specializzazione in fisica sanitaria*

Art. 219. — E' istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa la scuola di specializzazione in fisica sanitaria. La scuola ha sede presso l'istituto di fisica.

Art. 220. — La scuola si propone di preparare specialisti in problemi concernenti l'applicazione della fisica in campo medico-biologico, con particolare riguardo all'impiego degli isotopi radioattivi e delle sorgenti di radiazione ed alla protezione ed alla sorveglianza della protezione contro i pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.

Art. 221. — La scuola ha la durata di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Essa conduce al conseguimento di un diploma di specialista in fisica sanitaria.

Art. 222. — Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in fisica o di un titolo accademico estero riconosciuto equipollente dalle competenti autorità.

Art. 223. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegna anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegna nella scuola medesima.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 224. — I docenti della scuola sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. I docenti di ogni materia di insegnamento possono essere scelti tra i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti ed i cultori della materia. Alle

nomine provvede il rettore. Il consiglio della scuola è costituito dal direttore della scuola, che lo presiede, e da tutti i docenti della scuola. Il consiglio della scuola delibera su tutte le questioni di natura didattico-scientifica.

Art. 225. — Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso è stabilito dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola, prima dell'inizio di ogni anno accademico. Tale numero non può essere superiore a quindici.

L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di un esame orale ed alla valutazione dei titoli di carriera scientifici e professionali. La commissione per l'esame di ammissione, composta dal direttore e da quattro membri del consiglio della scuola, è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 226. — Tutte le materie di insegnamento sono impartite mediante corsi annuali:

1° Anno:

- 1) elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
- 2) effetti biologici delle radiazioni;
- 3) fisica e dosimetria delle radiazioni;
- 4) elettronica e strumentazione nucleare;
- 5) radioprotezione I.

2° Anno:

- 1) elementi di biofisica;
- 2) strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche;
- 3) metodologie della radiologia e della medicina nucleare;
- 4) informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
- 5) radioprotezione II.

Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da periodi di frequenza da effettuarsi presso istituti universitari, centri di ricerca e divisioni ospedaliere. Per ogni periodo di frequenza l'iscritto è tenuto a presentare una relazione scritta che contribuisce alla valutazione per l'esame di profitto.

Art. 227. — Il consiglio della scuola può, inoltre, organizzare cicli di seminari e conferenze per settori particolari e per discipline attinenti alla preparazione professionale degli iscritti.

Art. 228. — Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie, come segue:

- a) elementi di biologia; effetti biologici delle radiazioni;
- b) fisica e dosimetria delle radiazioni; elettronica e strumentazione nucleare;

alla fine del primo anno;

- c) elementi di biofisica; strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche;
- d) metodologie della radiologia e della medicina nucleare; informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;

- e) radioprotezione I;  
radioprotezione II;

alla fine del secondo anno.

Le commissioni per gli esami di profitto, composte da tre membri, sono nominate dal preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.

Art. 229. — La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Per l'ammissione al secondo anno l'iscritto deve aver conseguito le attestazioni di frequenza dei corsi del primo anno e deve aver superato gli esami di profitto per i gruppi di materie a) e b).

Per l'ammissione all'esame di diploma l'iscritto deve aver conseguito l'attestato di frequenza di tutti i corsi, aver frequentato le esercitazioni pratiche ed effettuato i periodi di frequenza previsti, ed aver superato tutti gli esami di profitto. Deve, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.

Art. 230. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su uno degli argomenti proposti in tal senso dal consiglio della scuola, o su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola.

La commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola. Si compone di sette membri, dei quali almeno quattro facenti parte del consiglio della scuola.

Il conferimento del diploma è subordinato all'esito favorevole di tale discussione.

Art. 231. — Gli iscritti sono tenuti a versare le seguenti tasse, sopratasse e contributi:

tassa di immatricolazione . . . . .	L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . .	» 18.000
sopratassa esami di profitto . . . . .	» 7.000
contributo interfacoltà . . . . .	» 1.000
contributo biblioteca . . . . .	» 30.000
contributo di laboratorio . . . . .	» 100.000
contributo riscaldamento . . . . .	» 4.000
libretto tessera . . . . .	» 800
sopratassa esame diploma . . . . .	» 3.000
tassa diploma . . . . .	» 50.000

Art. 232. — Agli iscritti possono essere conferite borse ed assegni di studio. Il consiglio della scuola determina anno per anno l'importo delle borse e degli assegni di studio in relazione alle disponibilità finanziarie.

Art. 233. — Per quanto non previsto nel presente ordinamento, si applicano le norme previste dal regolamento degli studenti.

## Art. 2.

Dopo l'art. 411, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

## Scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia

Art. 412. — E' istituita una scuola di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia annessa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera A, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 413. — La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso l'istituto di otorinolaringoiatria dell'Università. L'indirizzo della scuola è teorico-pratico. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 414. — Possono iscriversi alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, nonché i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere presentate nei termini regolamentari.

Art. 415. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria e previo esame di corretta dizione di un testo in lingua italiana.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, da un professore ordinario, straordinario od incaricato di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di psichiatria, o di clinica otorinolaringoiatrica, da un docente della scuola di specializzazione e da un libero docente nelle predette materie e in psicologia.

Art. 416. — Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 417. — Il direttore della scuola sarà coadiuvato da un vice-direttore nominato dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore stesso.

Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola al consiglio di facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi particolare competenza nelle materie della scuola.

Art. 418. — L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 419. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di fisica acustica;  
elementi di anatomia degli organi e del sistema audio-fonatorio;  
elementi di fisiologia degli organi e del sistema audio-fonatorio;  
tecniche audiometriche;  
elementi di linguistica, fonetica sperimentale ed ortoepia.

2° Anno:

patologia dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto;  
audiologia infantile;  
elementi di neuropsichiatria infantile;  
elementi di psicologia;  
legislazione sanitaria.

3° Anno:

trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce, del linguaggio e del canto;  
etica della professione;  
audiologia clinica;  
audiologia industriale;  
pedagogia e sociologia.

Art. 420. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.

Gli allievi sono obbligati alla frequenza per un periodo di almeno otto mesi per ogni anno di corso. La frequenza dovrà essere svolta presso l'istituto di otorinolaringoiatria dell'Università.

Art. 421. — Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri, scelti tra i docenti della scuola.

Le commissioni, una per ogni materia di corso, vengono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario dispone di dieci punti. La votazione sarà espressa in trentesimi.

Art. 422. — Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato almeno quattro esami del primo anno; per essere ammessi al terzo anno di corso debbono aver superato tutti gli esami del primo anno e almeno tre di quelli del secondo anno.

Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami del piano di studio della scuola. Gli allievi che non avranno ottemperato alle disposizioni del presente articolo, potranno ottenere l'iscrizione come fuori corso.

Art. 423. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento approvata dal direttore della scuola.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di sette membri scelti tra i docenti di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti e la votazione sarà espressa in settantesimi.

Art. 424. — Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 425. — Agli allievi che avranno superato l'esame verrà rilasciato il « diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia ».

Art. 426. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udita la facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse sono fissate come segue:

*Studenti in corso:*

tassa di immatricolazione . . . . .	L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . .	» 18.000
soprattassa annuale per esami di profitto . . . . .	» 7.000
soprattassa per esami di diploma . . . . .	» 3.000
tassa di diploma . . . . .	» 50.000

*Studenti fuori corso:*

tassa annuale di iscrizione . . . . .	L. 5.000
soprattassa annuale di esami . . . . .	» 7.000

Art. 427. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti.

Art. 428. — Per quanto non previsto nel presente ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nel regolamento generale (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, Il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982  
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 35

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 1982.

**Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1982, per le spese del suo funzionamento, ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti, per il biennio 1982-83.**

IL GUARDASIGILLI  
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 17 dicembre 1981, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1982, per le spese del

suo funzionamento, nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1982-83;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 17 dicembre 1981 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1982 per le spese del suo funzionamento, nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1982-83.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: DARIDA

*Il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  
riunito a Roma il 17 dicembre 1981*

Visto l'art. 20, commi f) e g), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerate le proprie esigenze di bilancio e sentito il parere della consulta dei presidenti degli ordini regionali ed interregionali;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965 n. 115 le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1982 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, restano invariate nella misura di L. 11.000.

b) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1982-83 dovute ai rispettivi consigli regionali ed interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale, resta invariato nella misura di L. 15.000.

c) Le quote di cui al precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

d) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardo pagamento nella misura del 5% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: BARBATI

Il consigliere segretario: POZZI

(760)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 1982.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti pubblici » e « Atti privati e imposta generale sull'entrata » di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1962, registro n. 33 Finanze, foglio n. 81, in virtù del quale l'ufficio

atti civili e l'ufficio registro imposta generale sull'entrata di Catania assumevano, rispettivamente, la denominazione di « Ufficio atti pubblici » e « Ufficio atti privati e imposta generale sull'entrata »;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ufficio atti pubblici » e « Ufficio atti privati e imposta generale sull'entrata » di Catania;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Vista la tabella « B/4 » annessa al decreto ministeriale n. 68317 del 21 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1980, registro n. 31 Finanze, foglio n. 362, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti pubblici » e « Atti privati e imposta generale sull'entrata » di Catania sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Atti civili ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « Atti civili » di Catania è classificato tra gli uffici dirigenziali a livello di primo dirigente.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° marzo 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1982  
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 287

(794)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 febbraio 1982.

Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, lettera a), n. 5), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante « misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale »;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Le prestazioni protesiche ortopediche erogabili, a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, sono le seguenti:

- 1) protesi ortopediche e presidi ortopedici limitatamente a protesi per arto superiore, inferiore, e pilone, tutori per arto superiore e inferiore, tutori per tronco;
- 2) apparecchi fonetici;
- 3) apparecchi acustici limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni;
- 4) lenti correttive limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni;
- 5) presidi terapeutici limitatamente a cannula tracheale, sonda vescicale di Petzer, apparecchio per ano artificiale, raccoglitori di feci o di urina;
- 6) apparecchi per ortodonzia limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni;
- 7) carrozzelle;
- 8) prodotti per soggetti affetti da diabete mellito (reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glicosemia — test rapido con una goccia di sangue —, siringhe da insulina monouso).

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

*Il Ministro:* ALTISSIMO

(795)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 15 febbraio 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Romana Zucchero, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1980, n. 97, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Romana zucchero S.p.a., con sede legale in Bologna, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 29 agosto 1981;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 gennaio 1982;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Romana zucchero S.p.a., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato*

MARCORÀ

*Il Ministro del tesoro*

ANDREATTA

(816)

DECRETO 15 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Cip Zoo, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 4 dicembre 1981, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cip Zoo con sede in Brescia, via Parenzo, 97, nonché il collegamento della stessa società con la Liquifarm G.I.A. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquigas, in quanto collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto ministeriale 11 aprile 1980, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, con cui è disposta la revoca del dott. Eugenio Carbone ed è nominato commissario della predetta S.p.a. Liquichimica Augusta il dott. Enrico Baldazzi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Cip Zoo e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Augusta;

Decreta:

**Art. 1.**

La S.p.a. Cip Zoo, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica Augusta, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

**Art. 2.**

E' nominato commissario il dott. Enrico Baldazzi, nato a Zavattarello (Pavia) il 12 luglio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, il Sole-24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
MARCORA

*Il Ministro del tesoro*  
ANDREATTA

(815)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 dicembre 1981.

Assegnazione della somma di lire 28 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 29 aprile 1981, n. 162.

### IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge n. 298/80;

Vista la legge 29 aprile 1981, n. 162, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, con la quale, fra l'altro, vengono finanziate le opere idrauliche e potenziato il servizio idrografico;

Visto, in particolare, l'art. 2, lettera b), della sopracitata legge n. 162/81, che autorizza la spesa di lire 28 miliardi, per la realizzazione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di interventi di loro competenza;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 135735 del 18 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 46, con il quale viene

apportato al cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, una variazione in aumento di lire 28 miliardi, sia in termini di competenza, che di cassa;

Visto il parere favorevole sulla proposta di riparto, espresso dalla commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 16 dicembre 1981;

Vista la delibera CIPE del 23 dicembre 1981, con la quale viene ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la disponibilità di lire 28 miliardi, per le finalità di cui alla sopracitata legge n. 162/81;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

**Art. 1.**

La disponibilità di lire 28 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento . . . . .	727.274
Bolzano . . . . .	727.274
Piemonte . . . . .	1.454.545
Valle d'Aosta . . . . .	727.274
Lombardia . . . . .	1.454.545
Veneto . . . . .	1.454.545
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	1.454.545
Liguria . . . . .	1.454.545
Emilia-Romagna . . . . .	1.454.545
Umbria . . . . .	727.274
Marche . . . . .	1.454.545
Toscana . . . . .	2.000.000
Lazio . . . . .	1.454.545
Abruzzo . . . . .	1.454.545
Molise . . . . .	727.274
Campania . . . . .	1.454.545
Puglia . . . . .	1.454.545
Basilicata . . . . .	1.454.545
Calabria . . . . .	2.000.000
Sicilia . . . . .	1.454.545
Sardegna . . . . .	1.454.545
<b>Totale . . . . .</b>	<b>28.000.000</b>

**Art. 2.**

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1981, sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1981

*Il Ministro: LA MALFA*

(698)

DECRETO 28 dicembre 1981.

**Assegnazione della somma di lire 5 miliardi a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.**

**IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833, 1978;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/1979, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti datati, rispettivamente, il: 29 gennaio 1980, 28 maggio 1980, 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni relative ai quattro trimestri 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi all'anno 1980, per complessive lire 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980 e in lire 5 miliardi da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la nota n. 3/11496, in data 21 dicembre 1981, del Ministero del bilancio, con la quale viene comunicato che gli istituti zooprofilattici sperimentali hanno provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata, a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981 citata in preambolo, la somma complessiva di lire 5 miliardi, come segue:

Istituti zooprofilattici sperimentali	Milioni di lire
Brescia . . . . .	935
Padova . . . . .	925
Torino . . . . .	295
Perugia . . . . .	425
Roma . . . . .	760
Teramo . . . . .	365
Foggia . . . . .	515
Portici (Napoli) . . . . .	530
Palermo . . . . .	250
<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.000</b>

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1981

*Il Ministro: LA MALFA*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1982  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 101*

(697)

**MINISTERO DEL TESORO**

DECRETO 12 febbraio 1982.

**Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre febbraio-aprile 1982.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 3147 del 6 febbraio 1982, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, per il trimestre novembre 1981-gennaio 1982 è risultato pari a 297,33 arrotondato a 297, con un aumento di 9 punti;

Atteso quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura della indennità integrativa speciale è stato di 9 punti per il trimestre novembre 1981-gennaio 1982;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per i 9 punti rilevati per il trimestre novembre 1981-gennaio 1982 è di L. 21.501 per il personale in attività di servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il periodo 1° febbraio-30 aprile 1982 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre novembre 1981-gennaio 1982;

Decreta:

Per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1982, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 479.559.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1982

*Il Ministro: ANDREATTA*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1982  
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 351*

(833)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prosimet, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prosimet, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(819)

### Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 21 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia ACLI-Ceriano Laghetto a r.l. in Ceriano Laghetto (Milano) costituita per rogito Meneghini in data 6 marzo 1960, rep. n. 73291, reg. soc. n. 3324;

società cooperativa edilizia Guendalina a r.l. in Forlì costituita per rogito De Simone in data 10 settembre 1971, rep. n. 23842, reg. soc. n. 4898;

società cooperativa di consumo Circolo culturale ricreativo Libertas a r.l. in Forlimpopoli (Forlì) costituita per rogito Bolognesi in data 28 aprile 1973, rep. n. 109455, reg. soc. n. 5344;

società cooperativa edilizia Colonna a r.l. in Bertinoro (Forlì) costituita per rogito Sabbattini in data 21 dicembre 1971, rep. n. 2534, reg. soc. n. 4989;

società cooperativa edilizia Felice Orsini a r.l. in Meldola (Forlì) costituita per rogito Zambelli in data 4 luglio 1958, rep. n. 3708, reg. soc. n. 3235;

società cooperativa edilizia Dipendenti poste telegrafonici a r.l. in Rimini (Forlì) costituita per rogito Trombetti in data 13 ottobre 1973, rep. n. 38754, reg. soc. n. 1439;

società cooperativa agricola Eros a r.l. in Agazzano (Piacenza) costituita per rogito Ferrerio in data 30 ottobre 1976, rep. n. 39339, reg. soc. n. 4174;

società cooperativa edilizia Patrizia a r.l. in Vercelli costituita per rogito Ferrara in data 18 ottobre 1976, rep. n. 39236, reg. soc. n. 3052;

società cooperativa edilizia Giugno 73 a r.l. in Vercelli costituita per rogito Barca in data 26 giugno 1973, rep. n. 35460, reg. soc. n. 2570;

società cooperativa edilizia Orione a r.l. in Cassato (Vercelli) costituita per rogito Samuele Andrea Salomone in data 12 settembre 1964, rep. n. 255, reg. soc. n. 4416;

società cooperativa edilizia Omega a r.l. in Cossato (Vercelli) costituita per rogito Sudano in data 26 giugno 1977, rep. n. 88729, reg. soc. n. 6574;

società cooperativa edilizia San Barnaba a r.l. in Villata (Vercelli) costituita per rogito Cherchi in data 3 febbraio 1971, rep. n. 7, reg. soc. n. 2327;

società cooperativa edilizia Acquario a r.l. in Novara costituita per rogito Cafagno in data 24 giugno 1969, rep. n. 29311, reg. soc. n. 3956;

società cooperativa edilizia Martinica a r.l. in Novara costituita per rogito Barberi in data 18 aprile 1973, rep. n. 219413, reg. soc. n. 4549;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l. in Gravelona Toce (Novara) costituita per rogito Rossi in data 13 aprile 1972, rep. n. 8226/5775, reg. soc. n. 2789;

società cooperativa edilizia S. Cristoforo a r.l. in Oristano costituita per rogito Piu in data 21 aprile 1959, rep. n. 33150, reg. soc. n. 839;

società cooperativa agricola Cantina sociale Valle del Tirzo a r.l. in Siamanna (Oristano) costituita per rogito Passino in data 26 marzo 1975, rep. n. 61611, reg. soc. n. 1502;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.S. - Costruzioni elettriche sarde a r.l. in Oristano costituita per rogito Giagheddu in data 22 giugno 1968, rep. n. 97791, reg. soc. n. 1134;

società cooperativa di produzione e lavoro Ladonna d'Itria a r.l. in Oristano costituita per rogito Congiu in data 30 giugno 1965, rep. n. 24661, reg. soc. n. 992;

società cooperativa agricola Serra e Luna a r.l. in Asuni (Oristano) costituita per rogito Davino in data 17 giugno 1967, rep. n. 23392, reg. soc. n. 1098;

società cooperativa agricola San Paolo a r.l. in Gonnastamatza (Oristano) costituita per rogito Passino in data 18 settembre 1967, rep. n. 30181, reg. soc. n. 1108;

società cooperativa di pesca «Pescatori S. Anna» a r.l. in Riola Sardo (Oristano) costituita per rogito Piu in data 4 gennaio 1960, rep. n. 34939, reg. soc. n. 855;

società cooperativa di produzione e lavoro Artigiani Santulussurgiu a r.l. in Santulussurgiu (Oristano) costituita per rogito Mura in data 2 febbraio 1958, rep. n. 4364, reg. soc. n. 788;

società cooperativa mista fra pastori Tresnuraghes a r.l. in Tresnuraghes (Nuoro) costituita per rogito Bargamini in data 16 maggio 1968, rep. n. 480, reg. soc. n. 1133;

società cooperativa trasporti San Salvatore a r.l. in Uras (Oristano) costituita per rogito Congiu in data 12 giugno 1967, rep. n. 24423, reg. soc. n. 1087;

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.I.E. - Cooperativa artigiana impianti elettrici a r.l. in Cagliari costituita per rogito Fadda in data 28 febbraio 1978, rep. n. 16024, reg. soc. n. 8431;

società cooperativa edilizia Santa Vittoria a r.l. in Cagliari costituita per rogito Alagna in data 24 luglio 1967, rep. n. 9721, reg. soc. n. 4385;

società cooperativa edilizia La Civetta a r.l. in Cagliari costituita per rogito Loi in data 5 gennaio 1967, rep. n. 53543, reg. soc. n. 4264;

società cooperativa edilizia Sant'Andrea a r.l. in S. Gavino Monreale (Cagliari) costituita per rogito Feroli in data 8 gennaio 1970, rep. n. 1991, reg. soc. n. 4906;

società cooperativa agricola Club 3/P a r.l. in Assemini (Cagliari) costituita per rogito Contu in data 28 dicembre 1973, rep. n. 205702, reg. soc. n. 7132;

società cooperativa di produzione e lavoro Belvedere a r.l. in Arbus (Cagliari) costituita per rogito Passino in data 4 luglio 1973, rep. n. 54835, reg. soc. n. 6174;

società cooperativa di produzione e lavoro Costa Verde a r.l. in Arbus (Cagliari) costituita per rogito Passino in data 4 luglio 1973, rep. n. 53834, reg. soc. n. 6173;

società cooperativa agricola COPROLAS - Cooperativa produttori latte associati a r.l. in Nuoro costituita per rogito Bagella in data 15 gennaio 1964, rep. n. 41102, reg. soc. n. 372;

società cooperativa agricola Latteria sociale Barbagia a r.l. in Nuoro costituita per rogito Serra in data 12 ottobre 1963, rep. n. 37313, reg. soc. n. 382.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Comune a r.l. in L'Aquila costituita per rogito Trecco in data 18 dicembre 1973, rep. n. 87287, reg. soc. n. 1184;

società cooperativa edilizia Buona Stella a r.l. in L'Aquila costituita per rogito Ciancarelli in data 15 dicembre 1975, rep. n. 26701/3868, reg. soc. n. 1346;

società cooperativa edilizia Casabella 72 a r.l. in Avezzano (L'Aquila) costituita per rogito Di Giovanni in data 10 marzo 1971, rep. n. 35091/6570, reg. soc. n. 866;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l. in Chieti costituita per rogito Franchi in data 26 settembre 1960, rep. n. 8366, reg. soc. n. 569;

società cooperativa edilizia Casa mia a r.l. in Chieti costituita per rogito Pretaroli in data 9 luglio 1959, rep. n. 4205, reg. soc. n. 546;

società cooperativa edilizia Marrucina a r.l. in Chieti costituita per rogito Rulli in data 6 luglio 1957, rep. n. 8791, reg. soc. n. 527;

società cooperativa edilizia La Maiella a r.l. in Chieti costituita per rogito Rulli in data 12 aprile 1966, rep. n. 25722, reg. soc. n. 743;

società cooperativa edilizia Gloria a r.l. in Chieti costituita per rogito Franchi in data 28 agosto 1968, rep. n. 49309, reg. soc. n. 812;

società cooperativa edilizia a r.l. fra ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo - C.E.U.S.P.E. in Chieti costituita per rogito Franchi in data 14 ottobre 1955, rep. n. 17845, reg. soc. n. 500;

società cooperativa edilizia Ferrovieri a r.l. in Chieti costituita per rogito Rulli in data 20 luglio 1960, rep. n. 11245, reg. soc. n. 567;

società cooperativa edilizia Nuova cooperativa edile F.G.C. a r.l. in Chieti costituita per rogito Di Risio in data 13 novembre 1953, rep. n. 5715, reg. soc. n. 476;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooped a r.l. in Casalbordino (Chieti) costituita per rogito De Simone in data 16 luglio 1976, rep. n. 82677, reg. soc. n. 408;

società cooperativa edilizia Verde Speranza seconda a r.l. in Casalbordino (Chieti) costituita per rogito Zuccarini in data 15 novembre 1961, rep. n. 6572, reg. soc. n. 115;

società cooperativa edilizia Il Faro a r.l. in Francavilla al Mare (Chieti) costituita per rogito Maciante in data 27 febbraio 1970, rep. n. 226, reg. soc. n. 883;

società cooperativa di consumo L'Abruzzese a r.l. in Francavilla al Mare (Chieti) costituita per rogito Di Marco in data 4 febbraio 1945, reg. soc. n. 387;

società cooperativa edilizia Adriatica a r.l. in Francavilla al Mare (Chieti) costituita per rogito De Santis in data 29 maggio 1965, rep. n. 6333, reg. soc. n. 719;

società cooperativa mista Cooperativa abruzzese sviluppo turistico - C.A.S.T. a r.l. in Lanciano (Chieti) costituita per rogito De Luca in data 17 febbraio 1962, rep. n. 11096, reg. soc. n. 630;

società cooperativa edilizia Bellavista a r.l. in Ortona (Chieti) costituita per rogito Giuseppe Luciano in data 5 aprile 1969, rep. n. 27677, reg. soc. n. 833;

società cooperativa edilizia Foro di Ortona a r.l. in Ortona (Chieti) costituita per rogito Garofoli in data 9 ottobre 1974, rep. n. 428, reg. soc. n. 1128;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a r.l. in San Salvo (Chieti) costituita per rogito Colangelo in data 9 febbraio 1974, rep. n. 44559, reg. soc. n. 292;

società cooperativa edilizia Beatrice a r.l. in Teramo costituita per rogito Angeloni in data 4 marzo 1974, rep. n. 19720, reg. soc. n. 1592;

società cooperativa agricola Emilio Sereni a r.l. in Teramo costituita per rogito Bracone in data 21 giugno 1977, rep. n. 78631, reg. soc. n. 2233;

società cooperativa edilizia Apelle Figlio di Apollo a r.l. in Teramo costituita per rogito Costantini in data 7 dicembre 1972, rep. n. 8404, reg. soc. n. 1407;

società cooperativa edilizia Teramum Vigilans a r.l. in Teramo costituita per rogito Costantini in data 18 novembre 1970, rep. n. 5572, reg. soc. n. 1240;

società cooperativa edilizia Alcione a r.l. in Teramo costituita per rogito De Rosa in data 3 ottobre 1973, rep. n. 478/246, reg. soc. n. 1502;

società cooperativa edilizia Corno piccolo a r.l. in Teramo costituita per rogito Costantini in data 16 febbraio 1974, rep. n. 9761, reg. soc. n. 1624;

società cooperativa edilizia Provincia 1<sup>a</sup> a r.l. in Teramo costituita per rogito Costantini in data 6 giugno 1975, rep. n. 11174, reg. soc. n. 1829;

società cooperativa edilizia Saig a r.l. in Giulianova (Teramo) costituita per rogito Vincenti in data 27 maggio 1974, rep. n. 5203, reg. soc. n. 1706;

società cooperativa edilizia Argento 76 a r.l. in Giulianova (Teramo) costituita per rogito Zaflagnini in data 14 ottobre 1976, rep. n. 44382, reg. soc. n. 2026;

società cooperativa edilizia Annunziata a r.l. in Giulianova (Teramo) costituita per rogito Vincenti in data 9 maggio 1974, rep. n. 5108, reg. soc. n. 1673;

società cooperativa di pesca Ippocampo a r.l. in Roseto degli Abruzzi (Teramo) costituita per rogito Di Gianvito in data 12 agosto 1976, rep. n. 95757, reg. soc. n. 1987;

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.M.E.C. - Cooperativa abruzzese metallica costruzioni a r.l. in Roseto degli Abruzzi (Teramo) costituita per rogito Di Gianvito in data 12 agosto 1977, rep. n. 98600, reg. soc. n. 2220;

società cooperativa edilizia Il Caminetto a r.l. in Pescara costituita per rogito Mastroberardino in data 6 marzo 1964, rep. n. 46249, reg. soc. n. 1324;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Ambiente a r.l. in Isernia costituita per rogito Conti in data 8 marzo 1978, rep. n. 6759, reg. soc. n. 495;

società cooperativa di produzione e lavoro San Benedettese a r.l. in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) costituita per rogito Saturnini in data 19 marzo 1952, rep. n. 16569, reg. soc. n. 263.

(648)

## Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 19 febbraio 1981, concernente la sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al quarto rigo di pag. 32 dove è scritto: «L. (1.2.00-1.552.850) × L. 180.050» leggasì: «L. (1.732.900-1.552.850) = L. 180.050».

Inoltre, in luogo dei coefficienti contenuti nel predetto decreto e riportati nella seguente tabella leggasì i coefficienti a fianco di ciascuno indicati:

SEZIONI	Età	Durata	Coefficienti errati	Coefficienti corretti
Sez. 1M, pagine 6 e 7 . .	44	4	12,0903	12,0908
	47	0	10,8843	10,8343
	53	7	13,9933	13,9983
	68	15	13,2126	13,2176
	69	15	12,6604	12,6654
	71	12	9,8562	9,8582
	71	13	10,1164	10,1104
	71	14	10,6516	10,6318
	71	15	11,5822	11,5842
	Sez. 1-bis M, pagine 8 e 9	37	18	10,6234
46		22	12,7930	12,7980
49		30	18,5613	18,5643
51		35	22,8086	22,8886
53		32	19,4712	18,4712
54		33	18,9312	18,9812
56		33	17,8626	17,8696
Sez. 3-VM, VF, pag. 15 .	35	Femmine	30,555	30,5551
	86	Maschi	4,908	4,9908
Sez. 10KKbis, pag. 24 . .	11	2	14,8335	14,8235
Sez. 10KKter, pag. 26 . .	3	0	20,6858	20,6358
	6	0	20,0850	20,0860
	6	1	19,3125	19,8125
	6	3	18,3531	18,8531
	8	1	19,4165	19,4465
	8	5	17,4301	17,4801
	8	8	15,8386	15,8886
	12	0	18,8637	18,8837

(773)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Inclusione dei comuni di Gamalero, Oviglio e Visone, fra quelli danneggiati dalle precipitazioni nevose che, nel mese di febbraio 1978, hanno colpito alcune località della provincia di Alessandria.**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 27, sulla proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 luglio 1981, sono stati inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 settembre 1980, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato, anche i comuni di Gamalero, Oviglio e Visone, sempre della provincia di Alessandria.

(805)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Spilimbergo, Griante, Bolzano Vicentino, Aulla e Rogno.**

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 2137, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cosa in comune di Spilimbergo (Pordenone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappale 66½ della superficie di mq 4.050, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 luglio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 2138, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cosa, in comune di Spilimbergo (Pordenone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 190½ della superficie di mq 13.090 ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 luglio 1981 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 1545, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e del fabbricato su di esso insistente, sito lungo il lago di Como in comune di Griante (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 1142-1161-1075-62/a parte e 62/b, della superficie complessiva di mq 921,72 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 maggio 1977, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 1850, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo del corso d'acqua Ghebbo-Tesinella, in comune di Bolzano Vicentino (Vicenza) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale n. 186 sez. B (mq 168) ed al foglio n. 3, mappale 174 sez. B (mq 48) della superficie complessiva di mq 216, ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 9 marzo 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 551, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno lungo la sponda destra del fiume Magra, in località Albiano, in comune di Aulla (M. Carrara) nonché dei manufatti ed opere insistenti sullo stesso terreno, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48 mappali 1211 e 1212 della superficie complessiva di mq 30.180 ed indicati nel verbale di visita sopralluogo 30 novembre 1973 con allegata planimetria rilasciata il 6 dicembre 1973, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 1547, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del canale ex scolatoio in comune di Rogno (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al mappale n. 5½, della superficie di mq 210, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 luglio 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

(761)

## REGIONE LOMBARDIA

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Mandello del Lario**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, in ampliamento del vincolo imposto con decreto ministeriale 15 aprile 1958, la parte del territorio del comune di Mandello del Lario denominata Moregallo e così delimitata:

a nord dalla strada provinciale n. 583 Bellagio-Lecco (già confine del precedente vincolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 7 maggio 1958, decreto ministeriale 15 aprile 1958); a est dalla strada provinciale n. 583 lungo il confine con il comune di Valmadrera; a sud dal confine con il comune di Valmadrera e dal confine con il comune di Valbrona; a ovest lungo il confine con il comune di Valbrona fino alla strada provinciale n. 583 Bellagio-Lecco;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Mandello del Lario;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore naturale, in quanto le pendici del Monte Moregallo (m 1250) non si sono potute trasformare in paesaggio umanizzato, stante i luoghi impervi; esse conservano quindi un'aspra bellezza che deve essere protetta da inserimenti edilizi indisciplinati ed attività di cava, sia nella fascia costiera (limitata, ma importantissima ai fini dell'equilibrio paesistico dell'intero ramo lecchese), sia dell'intero pendio;

che inoltre la sponda orientale, la cui strada costiera è frequentata in modo massiccio, presenta anche declivi densamente costellati di abitazioni e percorsi da strade di vario calibro, per cui le occasioni di veduta del Monte Moregallo sono molteplici ed immediate, data anche la singolare compattezza del paesaggio lacustre e montano del bacino lecchese;

che infine il Monte Moregallo presenta valori vegetazionali notevoli e singolarità geologiche che si traducono in un « disegno » assai vario e scientificamente interessante delle stratificazioni;

Tenuto conto che questo paesaggio è già stato sottoposto a vincolo di tutela ambientale nella sottile striscia tra la strada costiera e la riva del lago con decreto ministeriale 15 aprile 1958, proprio in funzione delle vedute verso l'opposta sponda orientale;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il

coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la parte del territorio del comune di Mandello del Lario denominata Moregallo e così delimitata:

a nord dalla strada provinciale n. 583 Bellagio-Lecco (già confine del precedente vincolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 7 maggio 1958 - decreto ministeriale 15 aprile 1958); a est dalla strada provinciale n. 583 lungo il confine con il comune di Valmadrera; a sud dal confine con il comune di Valmadrera e dal confine con il comune di Valbrona; a ovest lungo il confine con il comune di Valbrona fino alla strada provinciale n. 583 Bellagio-Lecco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Mandello del Lario provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata. La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 novembre 1981

p. Il presidente: VERTEMATI

#### COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

##### Ordine del giorno

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

(Omissis).

d) estensione del vincolo esistente a parte del territorio del comune di Mandello del Lario in località Moregallo (convocazione ore 11,30);

(Omissis).

L'anno millenovecentottanta, il giorno 8 del mese di luglio, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgovico 148, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, convocata con lettera raccomandata n. 15480 del 1° luglio 1980.

(Omissis).

Alle ore 11,45 uscito il vice sindaco del comune di Galbiate, viene introdotto il sig. Panzeri Elio, sindaco del comune di Mandello del Lario e si dà corso alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Viene esaminata la proposta di estensione del vincolo esistente operante con decreto ministeriale 31 luglio 1964 alla località denominata Moregallo, nel comune di Mandello del Lario.

(Omissis).

Dopo che il sindaco di Mandello ha confermato di essere al corrente delle conseguenze del vincolo essendo parte del territorio già vincolato, ed avendo anzi il consiglio comunale sollecitato l'estensione del vincolo, si procede alla votazione;

##### LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'unanimità:

##### Delibera

di proporre per l'inserimento per l'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Como di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la parte del territorio del comune di Mandello Lario, così delimitata:

nord: dalla strada provinciale n. 583 Bellagio-Lecco (già confine del precedente vincolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 7 maggio 1958 decreto ministeriale 15 aprile 1958);

est: dalla strada provinciale n. 583 lungo il confine con il comune di Valmadrera;

sud: dal confine con il comune di Valmadrera e il confine con il comune di Valbrona;

ovest: lungo il confine con il comune di Valbrona fino alla strada provinciale n. 583 Bellagio-Lecco;

(Omissis).

(687)

#### Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Galbiate

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, in ampliamento del vincolo operante con decreto ministeriale 5 giugno 1967, la zona del comune di Galbiate, comprendente parte del centro abitato ed il Monte Barro, così delimitata:

a nord dal confine con il comune di Valmadrera e dal confine con il comune di Malgrate;

a est dal confine con il comune di Lecco e dal confine con il comune di Pescate;

a sud dalla strada provinciale n. 60 detta via Lecco, largo Indipendenza, piazza Don Gnocchi, via Cavour, piazza F.lli Panzeri, via Como, via per Solaro inferiore, strada comunale detta « Sentiero per Sala », piazza Garibaldi, via P. Vasena fino ad incrociare la strada provinciale « La Santa »;

a ovest dalla strada provinciale « La Santa » verso nord, fino alla superstrada Como-Lecco, quindi lungo questa fino al confine con il comune di Valmadrera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Galbiate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore paesistico, in quanto comprende l'area di maggior rilievo del Monte Barro, gruppo montuoso che si eleva solitario, con i suoi 900 m di altezza, a sud-ovest di Lecco; si affaccia con il ripido versante est sulla valle dell'Adda dove questa forma il lago di Garlate; costituisce, con il versante ovest che scende nel lago di Annone, lo scenario di chiusura a est della vasta area dei laghi briantei;

che il valore ambientale di questa zona è determinato inoltre dalla presenza di superfici boschive, sia cedue che d'alto fusto, dall'esistenza di una flora rara particolarmente importante,

in quanto di origine pre-glaciale e di una fauna ricca per numero e varietà di esemplari; dall'affioramento di elementi geologici di alto interesse;

che infine ulteriori elementi di valore paesistico sono alcuni edifici di particolare pregio ambientale e architettonico (come l'ex ospizio di S. Bernardino e le chiese di S. Maria e S. Michele) e alcuni nuclei insediativi agricoli perfettamente equilibrati con l'ambiente naturale;

Ricordato che, con decreto ministeriale 5 giugno 1967, era stato imposto il vincolo sulla fascia costiera del lago di Annone, contigua per un tratto alla località sopra descritta;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del Presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la zona del comune di Galbiate comprendente parte del centro abitato ed il monte Barro, e così delimitata:

a nord dal confine con il comune di Valmadrera e dal confine con il comune di Malgrate; a est dal confine con il comune di Lecco e dal confine con il comune di Pescate; a sud dalla strada provinciale n. 60 detta via Lecco, largo Indipendenza, piazza Don Gnocchi, via Cavour, piazza F.lli Panzeri, via Como, via per Solaro inferiore, strada comunale detta « Sentiero per Sala », piazza Garibaldi, via R. Vasena fino ad incrociare la strada provinciale « La Santa »; a ovest dalla strada provinciale « La Santa » verso nord, fino alla superstrada Como-Lecco, quindi lungo questa fino al confine con il comune di Valmadrera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nonché sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como. Il sindaco del comune di Galbiate provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata. La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'Albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 novembre 1981

p. Il presidente: VERTEMATI

#### COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

##### Ordine del giorno

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

(Omissis).

e) estensione del vincolo esistente a parte del territorio del comune di Galbiate, in una zona comprendente parte del centro abitato e il monte Barro (convocazione ore 12).

L'anno millenovecentottanta, il giorno 8 del mese di luglio, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgovico 148, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, convocata con lettera raccomandata n. 15480 del 1° luglio 1980.

(Omissis).

Alle ore 11,30, esaurito il primo punto all'ordine del giorno, viene introdotto il sig. Corti Mario vice sindaco del comune di Galbiate e si dà corso alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Viene esaminata la proposta di estensione del vincolo esistente e operante con decreto ministeriale 5 giugno 1967 a parte del territorio del comune di Galbiate in una zona comprendente parte del centro abitato e il monte Barro.

(Omissis).

Si procede quindi alla votazione. Dopo aver esaminato la proposta

##### LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'unanimità;

##### Delibera

di proporre per l'inserimento relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Como di cui all'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la parte del territorio del comune di Galbiate, così delimitata:

nord: il confine con il comune di Valmadrera e il confine con il comune di Malgrate;

est: il confine con il comune di Lecco e il confine con il comune di Pescate;

sud: la strada provinciale n. 60 detta via Lecco, largo Indipendenza, piazza Don Gnocchi, via Cavour, piazza F.lli Panzeri, via Como, via per Solaro inferiore, strada comunale detta Sentiero per Sala, piazza Garibaldi, via R. Vasena fino ad incrociare la strada provinciale « La Santa »;

ovest: la strada provinciale « La Santa » verso nord, fino alla superstrada Como-Lecco quindi lungo questa fino al confine con il comune di Valmadrera.

(Omissis).

(688)

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 25 gennaio 1982, il decreto prefettizio 24 giugno 1932, n. 239, con il quale il cognome del sig. Kozina Giuseppe fu Biagio nato a Becca (Erpelle Cosina) il 14 marzo 1866, venne ridotto nella forma italiana di « Cosina » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione al figlio Antonio, alla nuora Antonia Mihalic ed ai nipoti Iolanda, Dusan, Albino e Silvestro, figli di Kozina Antonio e Mihalic Antonia e Kozina Antonio di Antonio e della fu Koronec Stefania, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta 26 agosto 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Cosina Albino, figlio di Antonio, il cui cognome è restituito, pertanto nella forma originaria di « Kozina ».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 1° febbraio 1982, il decreto prefettizio 24 giugno 1932, n. 239, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kozina fu Biagio nato a Becca (Erpelle-Cosina) il 14 marzo 1866, venne ridotto nella forma italiana di « Cosina » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione al figlio Antonio, alla nuora Antonia Mihalic ed ai nipoti Iolanda, Dusan, Albino e Silvestro, figli di Kozina Antonio e Mihalic Antonia e Kozina Antonio di Antonio e della fu Koronec Stefania, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta il 3 settembre 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Albino Cosina, sig. Cosina Serena, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kozina ».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(743)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per esami, a quaranta posti di direttore nella  
carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provin-  
ciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, recante modificazioni al regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme che riguardano il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'art. 28-ter della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciate in data 25 ottobre 1974, 5 maggio 1975 e 23 agosto 1979, registrate rispettivamente alla Corte dei conti il 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178 e 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 332, concernenti trentanove, ventisette e nove posti, per un numero complessivo di settantacinque posti da mettere a pubblico concorso per la carriera direttiva nel ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1977, registro n. 8, foglio n. 293, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sessantadue posti nel ruolo sopracitato dal quale sono risultati vincitori cinque candidati;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 361, con il quale sono stati messi a concorso i cinquantasette posti residui di cui sono risultati vincitori tre candidati;

Considerato, pertanto, che il numero complessivo delle citate autorizzazioni si è ridotto da settantacinque a sessantasette posti;

Ravvisata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio di mettere a concorso per la carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quaranta dei sessantasette posti suddetti che trovano copertura con vacanze in ruolo per cinquantuno posti;

Visto il parere n. 10/79, del 3 dicembre 1979 espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nel colloquio per l'accesso e il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di direttore in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati delle carriere direttive dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella carriera stessa;

b) gli impiegati delle carriere di concetto delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che abbiano prestato, alla data del bando di concorso, almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche marittime, in scienze coloniali, in sociologia, in matematica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in scienza dell'informazione, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche e demografiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato A), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto nonché la data e l'esatta indicazione dell'Università presso cui è stato conseguito;

d) la carriera di appartenenza e decorrenza della stessa;

e) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) la lingua estera nella quale si intende sostenere l'esame;

g) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei Pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

#### Art. 4.

##### *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

#### Art. 5.

##### *Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una teorica, pratica ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema che verterà su una delle seguenti materie:

- 1) diritto amministrativo;
- 2) economia politica.

La prova teorico-pratica consisterà nella soluzione di questioni connesse con l'attività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riguardo all'applicazione della legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

- a) diritto privato (civile e commerciale);
- b) diritto costituzionale;
- c) scienza delle finanze;
- d) elementi di statistica;
- e) nozioni di diritto comunitario;
- f) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo.

#### Art. 6.

##### *Svolgimento delle prove*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 19 e 20 aprile 1982, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, 1° piano (Parlamentino) - Via Molise, 2 - Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 8/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

#### Art. 7.

##### *Titoli di precedenza e di preferenza*

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

#### Art. 8.

##### *Graduatoria di merito - Documentazione di rito*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna della causa che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impiegati e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato (richiesto solo per i candidati di cui alla lettera b) dell'art. 2);

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) ed eventualmente 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sicrologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dovranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal presidente dell'ente dal quale dipendono, attestante la carriera di appartenenza, la decorrenza e la qualifica rivestita.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza dal termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigeni hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

#### Art. 9.

##### Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati direttori in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

#### Art. 10.

##### Trattamento economico

Al vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al settimo livello nel quale saranno inquadrati oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982 -  
Registro n. 2 Industria, foglio n. 194

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda  
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . .  
(provincia di . . . . .) il . . . . . e residente  
in . . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso  
al concorso, per esami, a quaranta posti di direttore in prova  
nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provin-  
ciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

- 1) di essere in possesso del seguente titolo di studio  
. . . . . conseguito presso . . . . .  
in data . . . . .;
- 2) di prestare servizio come impiegato presso . . . . .  
. . . . . (1);
- 3) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere  
qualsiasi destinazione;
- 4) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua  
. . . . . (francese o inglese o tedesca).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali  
comunicazioni . . . . . impegnandosi a  
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che  
il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irriper-  
ibilità del destinatario.

Data . . . . .

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

(1) Indicare la carriera di appartenenza e decorrenza della  
stessa.

(791)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico a quattro  
posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio vesuviano  
di Ercolano-Napoli.

Si comunica che la prova pratica del concorso sopra indi-  
cato si svolgerà presso l'Istituto di geologia e geofisica dell'Uni-  
versità di Napoli, largo S. Marcellino, 10, con inizio alle ore 8,  
nei giorni appresso specificati:

- da Acampora a Cali: giorno 22 marzo 1982;
- da Calzolaio a Dal Zenero: giorno 23 marzo 1982;
- da Davide a Fogliamanzillo: giorno 24 marzo 1982;
- da Foresta a Marcelli: giorno 25 marzo 1982;
- da Marchese a Petrone: giorno 26 marzo 1982;
- da Pezzella a Zampi: giorno 27 marzo 1982;

(808)

## MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami,  
per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente  
effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari,  
dell'Esercito.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la  
nomina di sedici tenenti in s.p.e. del Corpo di commissariato,  
ruolo commissari, dell'Esercito, indetto con decreto ministeria-  
le 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla  
*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissate per il 22  
e 23 febbraio 1982, sono rinviate a data da stabilire.

Del nuovo diario e della nuova sede di svolgimento delle  
prove stesse sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-  
pubblica italiana.

(825)

# R E G I O N I

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 69.

**Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di L. 35.294.400, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 32150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981, il cui finanziamento viene di conseguenza aumentato di L. 35.294.400 mediante prelievo di pari somma dal cap. 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

*Variazioni in diminuzione:*

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 35.294.400

*Variazioni in aumento:*

Cap. 32150. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste L. 35.294.400

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 70.

**Attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge 1° agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi unitari per UBA e per ettaro, nonché gli importi totali massimi per azienda agricola della indennità compensativa indicati nei punti a) e b) dell'art. 3 della legge 28 luglio 1978, n. 49, restano in vigore.

La dizione UC (unità di conto) indicata nella legge 28 luglio 1978, n. 49, è soppressa e sostituita dalla ECU (European Currency Unit).

Gli importi massimi unitari per UBA e per ettaro della indennità compensativa annua sono elevati a 97 ECU.

La giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni effettuate dallo Stato e delle disponibilità finanziarie di bilancio potrà stabilire, di anno in anno, importi per UBA e per ettaro della indennità compensativa anche in misura diversa da quella indicata nel citato art. 3 della legge 28 luglio 1978, n. 49 sempreché ciò avvenga nel rispetto del limite massimo di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il calcolo della indennità compensativa annua, nelle zone definite dall'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 268/75 C.E.E., sono prese in considerazione anche le vacche da latte indipendentemente dalle restrizioni previste dall'art. 6, comma terzo della legge 20 maggio 1976, n. 352.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 71.

**Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e successive modificazioni recanti norme per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, e successive modificazioni, concernenti la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire diecimilioni.

Art. 2.

L'onere di lire diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 41450 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982-83 con la disponibilità relativa a « Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale » del bilancio pluriennale 1981-83; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio.

## Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

## PARTE SPESA

## Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 10.000.000

## Variazioni in aumento:

Cap. 41450. — Spese per la corresponsione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani residenti in Valle d'Aosta (legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, legge regionale 20 giugno 1978, n. 45) . . . . . L. 10.000.000

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 72.

**Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, e successive modificazioni, recanti norme per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, e successive modificazioni, recanti norme per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili, è approvata la maggiore spesa annua di lire venticinquemilioni.

## Art. 2.

L'onere di lire venticinquemilioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 41250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982-83 con la disponibilità relativa « Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale » del bilancio pluriennale 1981-83; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti previsti dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 74, concernenti l'adeguamento dell'assegno per perequazione automatica alle pensioni I.N.P.S. di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

## Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

## PARTE SPESA

## Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 25.000.000

## Variazioni in aumento:

Cap. 41250. — Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (legge regionale 31 agosto 1972, n. 35; legge regionale 20 dicembre 1973, n. 37; legge regionale 6 agosto 1974, n. 31; legge regionale 27 dicembre 1977, n. 74) . . . . . L. 25.000.000

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 73.

**Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, concernente provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, recante provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale, è approvata la maggiore spesa annua di lire trentamiliioni.

## Art. 2.

L'onere di lire trentamiliioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 40920 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982-83 con la disponibilità relativa a « Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale » del bilancio pluriennale 1981-83; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall'adeguamento automatico al costo della vita saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

## Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

## PARTE SPESA

## Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 30.000.000

## Variazione in aumento:

Cap. 40920. — Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale (legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70) . . . . . L. 30.000.000

**Art. 4.**

Lo stanziamento di lire dodicimilioni iscritto al settore 3 - sicurezza sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 relativo al rifinanziamento della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 è destinato alla copertura della presente legge.

Lo stanziamento di lire novantacinquemilioni iscritto al settore 3 - sicurezza sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17 relativo al rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è destinato per lire diciottomilioni alla copertura della presente legge.

**Art. 5.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

**LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 74.**

Maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, e successive modificazioni, recanti norme per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, e successive modificazioni, recanti norme per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire duecentotrentatremilioni.

**Art. 2.**

L'onere di duecentotrentatremilioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 41400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981:

per gli anni 1982-83 con la disponibilità relativa a « Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale » del bilancio pluriennale 1981-83;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno determinati con legge di approvazione di bilancio.

**Art. 3.**

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

**PARTE SPESA**

Variazione in aumento:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 233.000.000

**Variazioni in aumento:**

Cap. 41400. — Spese per la estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta (legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, legge regionale 8 novembre 1974, n. 38, legge regionale 22 dicembre 1975, n. 45, legge regionale 30 novembre 1976, n. 60, legge regionale 20 giugno 1978, n. 44) L. 233.000.000

**Art. 4.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

**LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 75.**

Aumento, limitatamente all'anno 1981, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 28 giugno 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 28 giugno 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 400.000.000 per l'anno 1981.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981 graverà sul cap. 33700 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981; a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 400.000.000.

Il finanziamento della maggiore spesa di L. 400.000.000 è assicurato mediante lo stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) settore 2 - sviluppo economico.

**Art. 2.**

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

**PARTE SPESA**

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento . . . . . L. 400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 33700. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame . . . . . L. 400.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 dicembre 1981

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 75.

**Finanziamento, per l'anno 1981, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, recante provvedimenti per il risparmio energetico e per l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 78 milioni, graveranno sul cap. 38110 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981.

Per gli anni successivi, le spese per l'applicazione della presente legge saranno finanziate annualmente, con legge di bilancio, sulla base dei piani d'intervento di cui al precedente art. 3».

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante per l'anno 1981 dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 78 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 (allegato n. 7 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 17; settore 2 - sviluppo economico) all'uopo utilizzando parzialmente il fondo di lire 460 milioni a disposizione per i provvedimenti concernenti «Interventi regionali per l'anno 1981 a favore delle Confidi» nel limite dell'importo disponibile ad avvenuta utilizzazione della somma di lire 382 milioni con legge regionale 23 marzo 1981, n. 17.

## Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

## PARTE SPESA

*Variazione in diminuzione:*

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento) . . . . . L. 78.000.000

*Variazione in aumento:*

Cap. 38110. — Contributi a enti e privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico (legge regionale 25 agosto 1980, n. 44 - legge regionale 23 marzo 1981, n. 17) . . . . . L. 78.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 dicembre 1981

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 77.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 - Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Nell'art. 1 e nell'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, le parole «Assessorato del turismo, antichità e belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali».

## Art. 2.

Il testo dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di maestro di sci, di cui all'art. 123 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, all'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e alla legge 1° dicembre 1971, n. 1051, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi secondo e terzo.

Il comune interessato, all'atto del rilascio della licenza di cui ai commi precedenti, deve comunicare tempestivamente all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, l'avvenuto rilascio».

## Art. 3.

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione di cui al precedente art. 2, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi delle leggi dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

L'esercizio saltuario di cui al comma precedente è comunque subordinato all'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 10, 19 e 20».

## Art. 4.

Il testo dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della Comunità economica europea;

b) non aver riportato condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, primo comma e 123, secondo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera a) o dai corrispondenti certificati rilasciati da altri organismi pubblici a ciò abilitati da legge dello Stato;

d) idoneità psico-fisica, comprovata da certificato rilasciato dal competente servizio dell'unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi;

e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare. Per i cittadini degli altri Stati aderenti alla Comunità economica europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

f) età minima di 18 anni;

g) aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo art. 9».

## Art. 5.

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al comune competente a norma della presente legge.

Il comune rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il silenzio dell'amministrazione comunale, protratto per oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma seguente.

Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

Analogamente il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato».

#### Art. 6.

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata, in ogni tempo, con provvedimento del comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) e g) del precedente art. 4.

Contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso entro trenta giorni alla giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

Il silenzio dell'amministrazione, protratto oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato».

#### Art. 7.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente articolo:

**Art. 6-bis - Tessera personale.** — I maestri di sci esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale dove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali ed è soggetta a vidimazione annuale da parte del comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera a), b), d) e g).

#### Art. 8.

Nel secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, la parola «regionale» è sostituita dalla seguente: «comunale».

#### Art. 9.

Il testo dell'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«Per l'assegnazione alle categorie di maestro di sci di terzo grado di discipline alpine e maestro di sci di fondo sono richiesti il superamento del test tecnico di ammissione, la frequenza degli appositi corsi regionali organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera a), e il superamento dei relativi esami.

I candidati residenti in Valle d'Aosta non possono partecipare a test di ammissione, corsi ed esami di formazione, nelle discipline alpine e nordiche, organizzati da altre regioni o da organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, che non sia la associazione valdostana maestri di sci.

Per l'assegnazione alla categoria di maestro di sci di primo e secondo grado di discipline alpine, l'interessato deve aver prestato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi regionali, attività professionale nel grado immediatamente inferiore, presso una scuola di sci autorizzata dalla Regione a norma del successivo art. 13, per almeno una stagione invernale.

Per i maestri di sci liberi professionisti l'ammissione ai corsi è consentita solo dopo che sia trascorso un anno dal momento del conseguimento dell'autorizzazione nel grado immediatamente inferiore».

#### Art. 10.

Il testo dell'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«I maestri di sci di ogni grado di entrambe le discipline sono tenuti, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall'assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, a frequentare almeno una volta ogni tre anni uno dei corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati a norma dell'articolo 22, secondo comma, lettera a).

Per i maestri di sci di 2° e 3° grado di discipline alpine la partecipazione a un corso per il passaggio alla categoria superiore equivale, ai fini del comma precedente, alla frequenza di un corso di aggiornamento».

#### Art. 11.

Il testo dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«L'apertura di scuole di sci, anche stagionali, in Valle d'Aosta è soggetta ad autorizzazione regionale.

L'autorizzazione è concessa con decreto dell'assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali ed ha validità stagionale.

L'autorizzazione per la stagione invernale vale dal 1° novembre al 31 maggio; l'autorizzazione per la stagione estiva vale dal 1° giugno al 31 ottobre.

L'autorizzazione è concessa allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico di almeno 10 maestri che esercitano la professione esclusivamente nell'ambito della scuola medesima, di cui la metà maestri di 1° grado, nel caso di scuola di discipline alpine; nel caso di scuola di sci funzionante nella stagione estiva l'organico deve essere almeno di dieci maestri di sci di 1° grado; nel caso di scuola di sci di sole discipline nordiche, l'organico minimo di cui alla presente lettera è ridotto a 5 unità. Può essere autorizzata l'apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiore a quello sopra previsto nei comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di dieci maestri di sci esercenti la professione;

b) che la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro di 1° grado nel caso di scuola di discipline alpine, o a un maestro di sci di fondo; nel caso di scuola mista (sci alpino e fondo) dovrà essere altresì nominato un responsabile tecnico del settore al quale non appartiene il direttore;

d) che la scuola abbia uno statuto e un regolamento deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte, a maggioranza degli stessi, i quali disciplinano l'organizzazione della scuola medesima in conformità alle norme della presente legge, e in particolare a quelle di cui agli articoli 12, 14 e 15, e che si ispirino a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati.

Per l'autorizzazione all'apertura di una scuola si richiede altresì:

a) l'esistenza nella località di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento dello sci alpino;

b) l'effettiva agibilità estiva di un bacino sciistico, per le scuole di sci estivo».

#### Art. 12.

Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«Le domande per la concessione dell'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 13 devono essere inoltrate allo assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate da:

a) nome del direttore, sede legale e sede operativa della scuola;

b) elenco dei maestri con specificazione della categoria di appartenenza;

c) statuto e regolamento della scuola, deliberati a norma del precedente art. 13, quarto comma, lettera d).

L'assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla domanda.

Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso entro trenta giorni alla giunta regionale, che decide entro i successivi novanta giorni.

Il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, equivale e diniego dell'autorizzazione ai fini di cui al comma precedente.

Analogamente il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso, ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato».

#### Art. 13.

Il testo dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«La vigilanza, anche mediante ispezioni, sull'attività dei maestri e delle scuole di sci in Valle d'Aosta è esercitata dallo assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o da persone da esso delegate».

## Art. 14.

Il testo dell'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«L'associazione valdostana maestri di sci è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

L'associazione valdostana maestri di sci ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione ai sensi del successivo art. 23, e da ogni altra eventuale entrata.

Fanno parte dell'associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta che facciano richiesta di adesione e che dichiarino di accettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione.

Lo statuto e i regolamenti dell'associazione valdostana maestri di sci e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall'assemblea degli iscritti con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Lo statuto dell'associazione valdostana maestri di sci stabilirà le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione stessa, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie dei maestri.

Lo statuto dell'associazione valdostana maestri di sci dovrà inoltre prevedere la creazione di un collegio di revisori dei conti del quale dovrà far parte di diritto un componente designato dall'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'associazione valdostana maestri di sci, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore al turismo, urbanistica e beni culturali.

Con il decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario, il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi».

## Art. 15.

Il testo dell'art. 22 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«L'associazione valdostana maestri di sci ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L'associazione valdostana maestri di sci in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci, organizzando fra l'altro per conto e d'intesa con la Regione i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, nonché i corsi di aggiornamento e perfezionamento per maestri di sci, anche con riferimento ai compiti di direttore di scuola;

b) promuove intese tra l'associazione medesima, le scuole di sci autorizzate, gli operatori turistici e i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire, da un lato le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all'associazione, e dall'altro le forme più opportune di reciproca collaborazione per il miglioramento dell'organizzazione turistica delle rispettive località, sia per quanto attiene alle operazioni di soccorso e rastrellamento sulle piste e di salvataggio sugli impianti funiviari, sia riguardo alla battitura e manutenzione delle piste servite dagli impianti di trasporto a fune e delle piste di fondo;

c) promuove e organizza manifestazioni dirette a incoraggiare e sviluppare la pratica delle discipline sciistiche;

d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;

e) collabora con l'assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, con le aziende autonome di soggiorno, le pro-loco, le associazioni delle categorie interessate e con altri enti e operatori turistici locali nelle azioni promozionali e pubblicitarie, ivi comprese le attività agonistiche, intese a incrementare l'afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernali;

f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con l'ASIVA (Associazione sport invernali della Valle d'Aosta - Comitato valdostano della Federazione italiana sport invernali) per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani».

## Art. 16.

Il testo dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

«La Regione eroga a favore dell'associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo a parziale copertura delle spese di funzionamento dell'associazione, quali risultano da un preventivo di massima approvato dall'assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali e salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.

Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma precedente, si intendono per spese di funzionamento le seguenti:

a) spese di ufficio dell'associazione, in relazione alle quali il contributo regionale non può comunque eccedere il 70% delle spese stesse;

b) spese per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 22, secondo comma, lettera a). Ai fini del presente articolo si intendono per spese di organizzazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono invece escluse le spese concernenti l'alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso.

L'ammissione ai corsi dovrà in ogni caso essere subordinata al pagamento di una quota di iscrizione, il cui ammontare deve essere di volta in volta concordato con l'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali. Il contributo regionale può arrivare sino alla copertura integrale delle spese di organizzazione come sopra definite, previa deduzione dell'ammontare del provento delle quote di iscrizione.

La Regione è autorizzata a erogare somme in conto contributo per corsi da svolgersi anche in esercizi successivi a quello corrente, fermo restando che l'ammontare globale dell'intervento regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo conto consuntivo, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale».

## Art. 17.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 la spesa annua di cui al primo comma dell'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è elevata a lire ventimilioni.

Il maggior onere di lire cinquemilioni graverà sul capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 corrispondente al cap. 37450 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 la cui descrizione viene così modificata:

«Contributi per corsi per maestri e aspiranti maestri di sci e contributi per il finanziamento della relativa associazione», e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per il 1982 e il 1983 con la disponibilità relativa al programma 2.2.2.13 «Interventi promozionali per il turismo» del bilancio pluriennale 1981-83.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 9 dicembre 1981

ANDRIONE

**LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 78.**

**Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382, per l'accertamento, rispettivamente, dell'invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, salvo le esclusioni previste dalle leggi, è corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio 1981 un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di seduta nonché un compenso lordo di L. 1.000 per ogni soggetto visitato.

Ai componenti delle commissioni sanitarie predette, non aventi l'abitual domicilio nel comune sede della commissione, è corrisposta una indennità di accesso per chilometro percorso, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super.

**Art. 2.**

Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, è abrogato.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato.

**Art. 3.**

Alla liquidazione dei compensi dovuti sino al 31 luglio 1981 provvede la Regione, mediante imputazione della relativa spesa, valutata in lire sette milioni, al cap. 39400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità.

Dalla data dell'effettivo esercizio delle funzioni in materia sanitaria, da parte dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e cioè dal 1° agosto 1981, alla liquidazione dei compensi provvede l'U.S.L. medesima, la quale farà fronte alle relative spese, valutate per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 dicembre 1981, in lire cinque milioni ed in lire dodici milioni annui dal 1° gennaio 1982, con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devoluta all'unità sanitaria locale.

**Art. 4.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 dicembre 1981

ANDRIONE

**LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. 79.**

**Contributi alle associazioni culturali valdostane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 24 dicembre 1981)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La regione autonoma Valle d'Aosta eroga contributi alle associazioni culturali che abbiano:

a) il campo d'aviazione sul suo territorio;

b) quali obiettivi:

lo studio della storia e dell'ambiente valdostano;  
la conservazione delle tradizioni;  
la difesa della cultura e del patrimonio valdostano;  
la diffusione della lingua francese e del dialetto franco-provenzale, del tedesco e del walser;  
e che, per lo svolgimento delle loro attività, si servano delle lingue sopra indicate.

**Art. 2.**

E' autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1981, l'apertura di un finanziamento di lire 52 milioni.

Tale credito graverà sul cap. 46260, istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

**Art. 3.**

La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla concessione e al versamento di contributi, su presentazione da parte delle associazioni, di domanda corredata da rendiconto dell'attività del precedente anno nonché del programma per il corrente anno.

Le domande dovranno pervenire all'assessore alla pubblica istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per l'anno 1981, le domande di contributo dovranno essere indirizzate all'assessore alla pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

**Art. 4.**

Per l'anno 1981, le associazioni ammesse al finanziamento, sono indicate all'allegato A.

Per gli anni successivi, nuove associazioni, aventi i fini indicati all'art. 1, potranno essere inserite nell'elenco dell'allegato A, su proposta della giunta regionale adottata dal consiglio regionale.

Ne sono escluse le associazioni che beneficiano già di contributi previsti da altre leggi regionali.

**Art. 5.**

Alla copertura dell'onere necessario all'esecuzione della presente legge si provvede mediante l'aumento di lire 52 milioni dello stanziamento del cap. 00300 (proventi dalla casa da gioco di Saint-Vincent), già accertato nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982-83 mediante l'aumento di L. 104.000.000 al titolo I del bilancio pluriennale di previsione della Regione per gli anni 1981-83 derivante dall'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint-Vincent.

I fondi destinati alla copertura degli oneri per gli anni successivi, saranno iscritti nei corrispondenti bilanci di previsione.

**Art. 6.**

Al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione sono apportate le seguenti variazioni.

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1981****PARTE ENTRATA**

Variazione in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . . L. 52.000.000

**PARTE SPESA**

Variazione in aumento:

Cap. 46260 (di nuova istituzione). — Contributi annui per il finanziamento di associazioni culturali (legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79) . . . L. 52.000.000

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIANNUALE 1981-83**

(ANNI 1982-83)

**PARTE ENTRATA**

Variazioni in aumento:

Titolo 1° - Categoria 1 - Aumento:  
1982 . . . . . L. 52.000.000  
1983 . . . . . » 52.000.000

Totale . . . . . L. 104.000.000

## PARTE SPESA

## Variazioni in aumento:

Programma « Promozione sociale » Settore 2.24.8. « Attività culturali e scientifiche »:

1982	. . . . .	L. 52.000.000
1983	. . . . .	» 52.000.000

Totale . . . . . L. 104.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 dicembre 1981

ANDRIONE

(Omissis).

(310)

## LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 80.

**Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 30 dicembre 1981)

(Omissis).

## LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1981, n. 81.

**Aumento, per l'anno 1981, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 30 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, numero 44: « Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni », è autorizzata, limitatamente all'anno 1981, la maggiore spesa di L. 500.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

## Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

## -PARTE SPESA

## Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 500.000.000

## Variazione in aumento:

Cap. 23400. — Spese per la concessione di contributi straordinari per l'espropriazione e la occupazione d'urgenza dei beni immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge regionale 11 novembre 1974, n. 44) . . . . . L. 500.000.000

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1981

ANDRIONE

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. 82.

**Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 30 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La legge regionale 20 agosto 1976, n. 42 è abrogata ed è sostituita dalla presente, le cui norme hanno efficacia dal 1° agosto 1981.

## Art. 2.

Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese agli effetti da tubercolosi, residenti in Valle d'Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

## Art. 3.

Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte di altri enti pubblici, i benefici di cui all'articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.

## Art. 4.

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, di cui all'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, modificato dall'art. 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è effettuato da una commissione sanitaria composta dal capo del servizio di medicina legale dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di cui all'art. 3, punto 2), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, da un medico dell'U.S.L. e da un medico designato dalle organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dall'amministrazione regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

## Art. 5.

Gli aspiranti alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla presente legge, debbono presentare domanda all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di assistibilità secondo i criteri e le modalità adottati dall'istituto nazionale della previdenza sociale per l'erogazione degli analoghi benefici ai propri assistiti.

## Art. 6.

Le provvidenze assistenziali sono concesse con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

## Art. 7.

Contro il provvedimento di diniego di concessione delle provvidenze assistenziali, adottato dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla giunta regionale che decide in via definitiva.

Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, la giunta si avvale del parere espresso da apposita commissione composta dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di cui all'art. 8 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, dal dirigente sanitario della locale sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dell'amministrazione regionale.

La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica cinque anni.

#### Art. 8.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura fissata dalla giunta regionale, con propria deliberazione.

#### Art. 9.

L'onere di lire settantamiliardi derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede: mediante utilizzo dello stanziamento di lire ventimiliardi, già iscritto al cap. 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981;

mediante riduzione della somma di lire cinquantamiliardi dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981;

per gli anni 1982-83 con la disponibilità relativa a «Sicurezza sociale - 2.2. assistenza sociale» del bilancio pluriennale 1981-83;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

#### Art. 10.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

##### PARTE SPESA

##### Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 50.000.000

##### Variazione in aumento:

Cap. 41050. — Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi L. 50.000.000

#### Art. 11.

Lo stanziamento di lire ventimiliardi iscritto al settore 3, sicurezza sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, è destinato alla copertura della presente legge.

Lo stanziamento di lire novantacinquemiliardi iscritto al settore 3, sicurezza sociale dell'allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è destinato per lire trentamiliardi alla copertura della presente legge.

#### Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 dicembre 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 83.

Applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46 - Concessione di contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza delle perequazioni contrattuali dei dipendenti del settore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 30 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

In applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, l'ammontare dei contributi, da concedere alle imprese private che gestiscono in concessione autolinee di interesse regionale, viene aumentato per l'anno 1981 e seguenti di L. 48.000.000.

#### Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 38020 della parte «Spesa» del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di L. 48.000.000, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) - Spese per lo sviluppo economico - per L. 47.000.000, e 38000 (spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per lire 1.000.000, della parte spesa del bilancio preventivo per l'anno 1981).

per gli anni 1982 e 1983 mediante utilizzo delle disponibilità relative alle spese per «interventi nel settore dei trasporti» programma 2.2.2.15 del bilancio pluriennale 1981-83;

per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

#### Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

##### PARTE SPESA

##### Variazioni in diminuzione:

Cap. 38000. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori . . . . . L. 1.000.000

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . » 47.000.000

Totale . . . . . L. 48.000.000

##### Variazione in aumento:

Cap. 38020. — Spese per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore . . . . . L. 48.000.000

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1981

ANDRIONE

**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 84.**

**Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici. Utilizzazione dell'assegnazione statale per l'anno 1981.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 30 dicembre 1981)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per la concessione di contributi agli enti o alle imprese di trasporto in applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la quota del fondo per gli investimenti assegnata dallo Stato alla Valle d'Aosta per il 1981 ammontante a lire 4 miliardi 897 milioni.

Detti contributi saranno erogati direttamente dalla Regione secondo finalità, modalità, misure, condizioni e prescrizioni che saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo in connessione con i piani di trasporto e di bacino di traffico.

**Art. 2.**

Per l'iscrizione dell'assegnazione di cui all'articolo precedente, al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 vengono apportate le seguenti variazioni:

**PARTE ENTRATA**

*Variazione in aumento:*

Cap. 06200 - (la cui denominazione viene così variata). — Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici. Legge 10 aprile 1981, n. 151, art. 11 . . . . . L. 4.897.000.000

**PARTE SPESA**

*Variazione in aumento:*

Cap. 38050 - (la cui denominazione viene così variata). — Spese sul fondo assegnato dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici. Legge 10 aprile 1981, n. 151, articoli 11 e 12 . . . . . L. 4.897.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1981

ANDRIONE

**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 85.**

**Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 17 del 30 dicembre 1981)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

La Regione promuove e sostiene, nelle materie di propria competenza, ogni intervento rivolto a consentire il mantenimento nel proprio contesto sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali e a favorirne il pieno inserimento nella vita pubblica.

Tali obiettivi sono realizzati attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, mediante l'assegnazione privilegiata o la realizzazione di alloggi, l'adeguamento dei trasporti, la promozione delle attività ricreative e sportive ed ogni altra iniziativa non espressamente prevista dall'ordinamento scolastico e dalle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47, e 11 agosto 1981, n. 54.

**Art. 2.****Enti pubblici**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali e nei piani urbanistici le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la propria legislazione in materia urbanistica, turistica, scolastica, di lavori pubblici, di trasporto e di edilizia pubblica, alle finalità e ai contenuti della presente legge.

**Art. 3.****Abitazioni civili**

Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 metri.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi, rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 metri.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 centimetri.

Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove sia previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche:

una cabina di dimensioni minime di 1,50 metri di lunghezza e 1,37 metri di larghezza;

la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 centimetri;

una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.

L'ascensore deve, altresì, possedere tutte quelle altre caratteristiche atte a consentire il trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l'accesso.

Le norme di cui al presente articolo si applicano dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.****Edifici a carattere collettivo e sociale**

Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo ed a pubblici esercizi, nonché a sale e luoghi per riunioni, devono essere realizzate secondo gli standards tipologici di abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti norme.

Gli accessi da adibirsi ad esercizi pubblici in genere, compresi quelli per attività commerciali, devono uniformarsi, ove tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3.

**Art. 5.****Privati**

Ai privati che costruiscono alloggi di abitazione o esercizi di qualsiasi genere aperti al pubblico o che provvedano al loro adattamento in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono concesse agevolazioni finanziarie secondo norme regolamentari da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6.****Mezzi di locomozione**

La giunta regionale è autorizzata:

ad erogare contributi nelle spese per gli adattamenti degli autoveicoli e nelle spese per il pagamento degli interessi su mutui per l'acquisto di autoveicoli, a favore di persone titolari di patente automobilistica di categoria F, residenti in Valle d'Aosta;

a stipulare convenzioni con autisti di piazza e autonoleggiatori per il trasporto di persone non deambulanti.

Le condizioni, le modalità, i requisiti per fruire dei predetti benefici, nonché gli importi dei contributi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

**Art. 7.****Mezzi di trasporto pubblici**

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle società di trasporto urbano ed extraurbano che adattino i loro mezzi per consentirvi l'accesso di persone impedite nei movimenti, anche su sedie a rotelle.

Nell'ambito della legislazione regionale concernente interventi a favore di aziende concessionarie di autoservizi di linea, potranno essere inserite norme che prevedano tariffe agevolate per persone anziane e handicappate.

#### Art. 8.

##### Attività ricreative e sportive

La giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con le federazioni sportive del C.O.N.I., con centri di avviamento allo sport, con circoli ricreativi e culturali, per favorire la pratica sportiva o ricreativa da parte delle persone handicappate.

#### Art. 9.

##### Commissione consultiva e di proposta

E' istituita una apposita consulta regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Regione per i problemi concernenti le persone handicappate.

La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

- a) da tre consiglieri regionali, con rappresentanza della minoranza, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante dell'associazione dei sindaci della Valle d'Aosta;
- c) da un funzionario di tutti gli assessorati regionali, designati dai rispettivi assessori;
- d) dal presidente dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;
- e) dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;
- f) da un rappresentante dell'ufficio regionale della motorizzazione civile;
- g) da un rappresentante del corpo dei vigili del fuoco;
- h) da un rappresentante dell'ufficio autonomo per le case popolari;
- i) da sei rappresentanti designati dalle associazioni locali degli handicappati.

#### Art. 10.

##### Oneri

Per gli oneri finanziari derivanti dagli impegni previsti dalla presente legge, vi provvederà un apposito provvedimento legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1981

ANDRIONE

(346)

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1981, n. 30.

Modifica del proprio decreto del 12 febbraio 1974, n. 10.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 13 ottobre 1981)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16, concernente il trattamento economico dei sanitari condotti;

Visto l'art. 3 della sopra citata legge, relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto per il personale sanitario;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 1974, n. 10, concernente la classificazione dei comuni della provincia di Bolzano agli effetti della corresponsione dell'indennità di trasporto per i veterinari condotti e fissazione dell'importo minimo di detta indennità;

Vista la deliberazione n. 3271 del 16 giugno 1981;

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
I	Abbonamento al soli fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari
	annuale ..... L. 72.000
	semestrale ..... L. 40.000
II	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali
	annuale ..... L. 100.000
	semestrale ..... L. 55.000
III	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi
	annuale ..... L. 96.000
	semestrale ..... L. 53.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali
	annuale ..... L. 85.000
	semestrale ..... L. 47.000
V	Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli Indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari
	annuale ..... L. 165.000
	semestrale ..... L. 92.000
VI	Abbonamento annuale al soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato
	..... L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali
	..... L. 28.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario ..... L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450

## ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso	

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85062221 - 85062149.

## Decreta

di modificare il punto 2) del decreto del 12 febbraio 1974, n. 10, fissando l'indennità minima annua per i mezzi di trasporto da corrispondersi ai veterinari condotti per le condotte di I categoria in L. 1.300.000, per le condotte di II categoria in L. 1.460.000 e per le condotte di III categoria in L. 1.600.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 31 agosto 1981

## MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1981  
Registro n. 7, foglio n. 56

(627)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 1981, n. 32.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, emanate con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 49 del 6 ottobre 1981)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 19 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, art. 17 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e art. 29 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative alla articolazione per località cen-

trali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti:

23 luglio 1976, n. 37,  
26 ottobre 1976, n. 54,  
2 febbraio 1977, n. 5,  
17 maggio 1977, n. 21,  
22 luglio 1977, n. 36,  
16 novembre 1977, n. 53,  
19 gennaio 1979, n. 5,  
17 maggio 1979, n. 24,  
30 novembre 1979, n. 50,  
2 maggio 1980, n. 13,  
23 dicembre 1980, n. 35

nonché

28 aprile 1981, n. 12;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3614 del 6 luglio 1981, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

## Decreta:

## Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 2 maggio 1980, n. 13 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 settembre 1981

## MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1981  
Registro n. 7, foglio n. 49

(628)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore